

Il concordato scolastico

Per una migliore informazione dei docenti pubblichiamo alcuni documenti che concernono il concordato sulla coordinazione scolastica, e cioè: una relazione introduttiva; l'elenco dei Cantoni che hanno ratificato definitivamente l'accordo, per i quali il concordato è dunque già entrato in vigore; una tabella delle vacanze scolastiche nei vari Cantoni svizzeri. Appena i dati saranno stati elaborati, verranno poi resi noti anche i risultati della indagine fatta presso le famiglie e presso gli insegnanti. I testi pubblicati oggi e quelli che lo saranno in futuro sono destinati in particolare a preparare eventuali incontri con i docenti delle varie sedi scolastiche, per un'ulteriore discussione sull'argomento.

La Conferenza nazionale dei direttori dei Dicasteri cantonali della pubblica educazione ha elaborato e approvato all'unanimità, il 29 ottobre 1970, il concordato intercantonale sulla coordinazione scolastica, accettato il 14 dicembre 1970 dal Consiglio federale. Perciò il Consiglio di Stato intende chiedere al Gran Consiglio l'autorizzazione di aderire al concordato, a nome del nostro Cantone, con uno speciale decreto legislativo.

Premessa

Il 29 ottobre 1970 la Conferenza nazionale dei direttori dei Dicasteri cantonali della pubblica educazione, riunita a Montreux, adottava in ultima lettura e all'unanimità il testo definitivo del concordato intercantonale sulla coordinazione scolastica.

Tale accordo può essere giustamente ritenuto il primo risultato concreto, sul piano nazionale, delle varie iniziative intraprese per meglio coordinare i disparati sistemi scolastici cantonali, nell'intento di promuovere un'efficace politica scolastica rispondente alle esigenze nuove, sempre però nel rispetto delle competenze cantonali nel campo della scuola.

Già nel 1962, la Società pedagogica dei maestri romandi, in occasione d'un suo congresso a Bienne, presa conoscenza d'un interessante studio («Vers une école romande»), caldeggiava l'idea d'iniziare in Svizzera un lavoro tendente a un'efficace armonizzazione in materia scolastica.

Poco dopo la Conferenza romanda dei direttori dei dipartimenti della pubblica educazione, della quale fa parte anche il direttore del dipartimento del nostro Cantone, istituì una commissione di

studio intercantonale, presieduta da Marcel Monnier, allora segretario generale del dipartimento della pubblica istruzione del Cantone di Vaud, per i problemi riguardanti la coordinazione scolastica.

Tre anni più tardi, nel 1965, anche la Conferenza nazionale dei direttori dei Dicasteri cantonali della pubblica educazione, che nel frattempo s'era pure occupata del problema, nominò una sua commissione con lo stesso compito, affiancata da un'altra composta di esperti pedagogici.

Parecchie sono le ragioni che spiegano e giustificano la necessità di una sollecita coordinazione.

— Le correnti migratorie da cantone a cantone si fanno via via più consistenti, di modo che parecchi sono gli allievi che si spostano durante il corso stesso dell'anno scolastico da una regione all'altra. E' naturale, quindi, che occorra cercare di eliminare gli ostacoli che essi incontrano lungo il cammino degli studi.

— Lo sforzo per rendere l'insegnamento più efficace e più consono alle nuove esigenze è spesso superiore alle limitate possibilità dei singoli cantoni. Richiede, infatti, molteplici ricerche per aggiornare le strutture, i metodi, i mezzi d'insegnamento e il perfezionamento del corpo insegnante. Occorre, quindi, raggruppare e coordinare il lavoro di tutti coloro che si occupano di tali questioni e sopperire in modo razionale alle spese ingenti. Criteri, questi, validi in ogni campo, quello scolastico compreso.

— Una stretta collaborazione intercantonale appare, di conseguenza, come la condizione prima per assicu-

rare valide conclusioni a tutti gli sforzi rivolti alla riforma scolastica. E' auspicabile che nessuna misura sia presa da un cantone senza che si tenga in considerazione anche quanto si sta facendo in altre parti della Svizzera o nell'insieme del paese. Una proficua azione così intesa presuppone concessioni da parte di tutti e la continua consapevole reciproca comprensione.

Sul piano intercantonale è notevole ciò che in tal senso è già stato fatto dalla Conferenza dei direttori dei dipartimenti della pubblica educazione della Svizzera romanda e del Ticino, organizzata nel 1963, alla quale danno rilevante collaborazione le Conferenze dei rispettivi segretari di concetto e dei capi servizio dell'insegnamento primario e secondario. Una commissione intercantonale per i soli cantoni romandi è, per esempio, intenta dal 1967 a elaborare un programma uniforme per le prime quattro classi della scuola elementare; e una seconda commissione analoga sta per essere costituita per i programmi del quinto e del sesto anno di scuola. Altre commissioni si occupano di vari problemi riguardanti la coordinazione delle strutture scolastiche, dei programmi dei vari ordini di scuola, dei piani di studio, dei testi in uso nelle scuole, dei corsi di perfezionamento e di aggiornamento destinati al corpo insegnante. Nel Ticino alcune delle recenti innovazioni nel campo dei programmi e dei metodi didattici (matematica moderna, insegnamento del francese con i mezzi audio-visivi, insegnamento programmato ecc.) sono state apportate e sono verificate in continua efficace collaborazione con gli organi scolastici di alcuni cantoni della Svizzera francese. La preoccupazione di stabilire giusti e razionali accordi nell'attività scolastica è vivissima però anche nella Svizzera tedesca.

La Conferenza nazionale dei direttori dei Dicasteri cantonali della pubblica educazione e la sua commissione per la coordinazione dei sistemi scolastici hanno formulato nel 1967 una serie di raccomandazioni concernenti l'inizio dell'anno scolastico, l'età d'ammissione alla scuola obbligatoria e la durata minima della stessa, le quali sono state trasmesse nel 1969, con opportune indicazioni per l'esecuzione, alle autorità cantonali.

L'urgenza di tali riforme coordinatrici è stata richiamata anche dal successo dell'iniziativa promossa dai giovani del partito dei contadini artigiani e borghesi, intesa come vivo richiamo rivolto alle autorità federali a intervenire per unificare convenientemente l'organizzazione della scuola. Le proposte concrete contenute nell'iniziativa corrispondono alle raccomandazioni for-

mulate dalla Conferenza nazionale dei direttori dei Dicasteri cantonali della pubblica educazione. Invece nei testi proposti non si fa allusione alla necessità d'introdurre innovazioni anche nei metodi d'insegnamento. Ci si attiene unicamente all'opportunità di coordinare le strutture e di sincronizzare i programmi. Se l'iniziativa fosse approvata la Confederazione avrebbe il diritto di legiferare proprio sulla materia regolata dal concordato intercantonale. E poiché si sa che l'iniziativa non verrà ritirata dai promotori, il miglior modo di opporsi a una centralizzazione eccessiva è di convincere l'opinione pubblica che i risultati da tutti sperati si possono ottenere ugualmente con l'accordo unanime dei Cantoni, seguendo la via concordataria.

Il concordato sulla coordinazione scolastica

Prima parte

La Conferenza nazionale dei direttori dei Dicasteri cantonali della pubblica educazione ritiene di presentare nel concordato uno strumento valido per un lavoro dinamico. Accanto a clausole che comportano precisi obblighi tendenti a uniformare alcune disposizioni legislative cantonali, sono poste le basi per un'organizzazione che permetterà di risolvere in un secondo momento e con la dovuta elasticità, richiesta da insopprimibili esigenze federalistiche, i problemi riguardanti l'azione di coordinamento. A tale scopo il concordato prevede che i Cantoni elaborino speciali adeguate raccomandazioni, dopo aver sentito anche le associazioni degli insegnanti.

Esso non si limita, dunque, a prescrivere soltanto misure di coordinazione immediata: prevede invece una procedura a lunga scadenza, che postula un'autentica politica in materia d'insegnamento, pur sempre rispettosa delle competenze dei Cantoni; i quali saranno indotti a legiferare nello spirito dell'auspicata coordinazione e ad assumere collegialmente gli obblighi e le responsabilità che appariranno necessari. L'appoggio della Confederazione non mancherà, specialmente quanto agli aiuti finanziari.

Il primo articolo indica lo scopo del concordato — coordinazione delle strutture scolastiche — e i mezzi per attuarlo, con la creazione di un'istituzione intercantonale di diritto pubblico, comprendente i cantoni che sottoscrivono il concordato e avente quale organo direttivo la Conferenza nazionale dei direttori dei Dicasteri cantonali della pubblica educazione.

Nell'articolo 2 sono indicati i quattro

il concordato intercantonale sulla coordinazione scolastica facilita assai il compito dei Cantoni di coordinare, collaborando tra essi in modo conveniente e nel rispetto delle loro autonomie e delle particolari esigenze regionali, i loro svariati sistemi scolastici.

E' opportuno, infine, ricordare che autorità e associazioni scolastiche del Ticino hanno continuamente dato la loro collaborazione, tanto in seno agli enti romandi quanto sul piano nazionale, nella ricerca di buone soluzioni al problema della coordinazione scolastica, esprimendo così in forma positiva il loro pensiero sull'opportunità di conciliare meglio i valori del federalismo con le urgenti esigenze della scuola di oggi, che tutti giustamente auspicano più efficiente.

obblighi imposti ai Cantoni concordatari: l'età di ammissione alla scuola obbligatoria, fissata a 6 anni compiuti entro il 30 giugno; la durata dell'obbligatorietà scolastica, fissata, come da noi, in 9 anni, con un minimo di 38 settimane all'anno; la durata del periodo d'istruzione dall'inizio della scuola fino all'esame di maturità, da un minimo di 12 anni a un massimo di 13; l'inizio dell'anno scolastico, previsto tra la metà di agosto e la metà di ottobre. Un'intesa su tali disposizioni, di natura più amministrativa e organizzativa che pedagogica, non sarà attuata senza qualche resistenza, dovuta alle reali difficoltà che inevitabilmente alcuni cantoni incontreranno.

Elenco dei Cantoni che hanno aderito al concordato sulla coordinazione scolastica

1. Appenzello I.	7 dicembre 1970
2. Obvaldo	22 gennaio 1971
3. Neuchâtel	2 febbraio 1971
4. Soletta	3 marzo 1971
5. Vaud	31 marzo 1971
6. Basilea-Camp.	22 aprile 1971
7. Nidvaldo	25 aprile 1971
8. Glarona	28 aprile 1971
9. Lucerna	10 maggio 1971
10. Ginevra	1 giugno 1971
11. Zurigo	6 giugno 1971
12. Uri	9 giugno 1971
13. Svitto	25 giugno 1971
14. San Gallo	4 luglio 1971
15. Friburgo	6 luglio 1971
16. Zugo	9 luglio 1971
17. Appenzello E.	10 dicembre 1971
18. Vallese	12 gennaio 1972

Eccezione fatta per la durata dell'obbligatorietà scolastica (9 anni e 38 settimane) le norme lasciano, infatti, adeguate possibilità di adattamento, con le quali le autorità cantonali potranno scegliere soluzioni più confacenti ai loro particolari bisogni: differenze e compromessi, questi, che il tempo andrà via via attenuando. Le raccomandazioni formulate dalle autorità cantonali, indicate nell'articolo 3, mirano a ravvicinare i nostri disparati sistemi scolastici.

Esse concernono tanto l'organizzazione della scuola quanto l'insegnamento e si avranno nella seconda fase dell'applicazione del concordato. Concepite per il momento unicamente come linee direttrici, determineranno accordi, susciteranno opportune riforme, sempre però nell'ambito d'una politica scolastica generale ben definita; potranno inoltre aumentare il numero dei dispositivi di natura obbligatoria, diventando così materia per le necessarie future revisioni del concordato.

Le autorità del nostro Cantone vigileranno attentamente affinché nell'ambito d'una politica scolastica generale non sia minimamente lesa quanto è ritenuto caratterizzante per la minoranza di lingua italiana, della quale siamo parte cospicua.

L'articolo 4 stabilisce che i Cantoni concordatari cooperino tra loro e con la Confederazione nell'ambito della pianificazione, della ricerca pedagogica e della statistica. Si tratta di una gran mole di attività molto costose, per l'attuazione delle quali sono indispensabili la reciproca collaborazione e l'appoggio della Confederazione.

Seconda parte

La seconda parte riguarda i provvedimenti organizzativi.

L'articolo 5 fissa le competenze e l'organizzazione della Conferenza nazionale dei direttori dei Dicasteri cantonali della pubblica educazione, intesa come organo esecutivo del concordato, la cui attività nell'adempimento dei compiti relativi alla coordinazione eviterà anche il pericolo di iniziative frammentarie.

Per facilitare e promuovere la coordinazione scolastica l'articolo 6 prevede l'istituzione di quattro Conferenze regionali (Svizzera romanda e Ticino, Svizzera nord-occidentale, Svizzera centrale, Svizzera orientale). L'esame dei particolari bisogni regionali e la ricerca di soluzioni adeguate — sinora, per quanto riguarda il nostro cantone, viva preoccupazione della Conferenza dei direttori dei Dipartimenti della pubblica educazione dei Cantoni romandi e del Ticino — sono assunti dalle Con-

(continua a pagina 12)

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Settimane scolastiche
Argovia		1		3				5		2		1.5	39.5
App. est.		1		2.5				5		2		2	39.5
App. int.				2				8		2		1.5	38.5
Basilea Bl.		1		2				5		2		1.5	40.5
Basilea BS			1	2				6		2		1.5	39.5
Berna		1		3				6		2		2.5	37.5
Friburgo		1		2				9.5		1		2.5	36
Ginevra				2				9		0.5		2	38.5
Glarona		1		3				5		2		2	39
Grigioni		1		2				7		1		2	39
Lucerna		1		1.5				10.5		2		1	36
Neuchâtel		1		2				6		2		2.5	38.5
Nidvaldo				2.5				6		2		1.5	40
Obvaldo		1		2.5				6		2		1.5	39
San Gallo		1		3				5		2		1.5	39.5
Sciaffusa		1		3				5		2		1.5	39.5
Soletta		1		3				6		2		1.5	38.5
Svitto		1.5		2.5				6		2		2	38
Ticino		1		1.5				13				2.5	34
Turgovia		1		3				5		2		1.5	39.5
Uri		1.5		1.5				9				2.5	37.5
Valllese		0.5		1.5				10-14				2	34-38
Vaud		0.5		2				7		1		2	39.5
Zugo		1		2.5				6		2		1.5	39
Zurigo		1		2				5		2		1.5	40.5

□ vacanze ■ scuola

Vacanze scolastiche nei cantoni svizzeri nel 1971

Argovia vale solo per le scuole obbligatorie della città di Aarau. La settimana invernale può essere scelta fra due.

Appenzello E. vale solo per le scuole obbligatorie.

Appenzello I. vale solo per le scuole elementari.

Basilea Camp. la settimana invernale può essere scelta fra due.

Berna vale solo per le scuole della città di Berna.

Friburgo vale solo per le scuole obbligatorie.

Glarona vale solo per le scuole obbligatorie.

Grigioni vale solo per le scuole obbligatorie.

Lucerna vale solo per le scuole obbligatorie. La settimana invernale può essere scelta fra due.

Neuchâtel vale solo per le scuole elementari della città di Neuchâtel.

Obvaldo vale solo per le scuole obbligatorie.

S. Gallo vale solo per le scuole obbligatorie. La settimana invernale può essere scelta fra quattro.

Sciaffusa vale solo per le scuole obbligatorie. La settimana invernale può essere scelta fra due.

Svitto vale solo per le scuole obbligatorie.

Valllese nei comuni agricoli, le vacanze estive sono di 14 settimane, negli altri comuni sono di 10 (v. specchio).

Zugo la settimana invernale può essere scelta fra due.

Zurigo vale solo per le scuole obbligatorie. La settimana invernale può essere scelta fra due.

Fonte: Vacances 1971, a cura del Centre d'information en matière d'enseignement et d'éducation, Ginevra, dicembre 1970.

Il concordato

(continuazione)

ferenze regionali, che fungeranno anche come organi consultivi della Conferenza plenaria.

L'articolo 7 indica a chi è affidata la protezione giuridica (Tribunale federale).

Terza parte

Nell'articolo 8 il concordato stabilisce le tappe per l'attuazione delle disposizioni di natura obbligatoria enunciate nell'articolo 2.

Le questioni relative alla procedura sono regolate dagli articoli 9 e 10.

L'entrata in vigore del concordato è fissata dall'ultimo articolo al momento in cui vi sarà l'adesione di almeno dieci cantoni.

Tale effettivo è già stato raggiunto: sino a questo momento sono infatti diciotto i cantoni che hanno ratificato definitivamente il concordato e di conseguenza esso è già in vigore per i tre quarti dei Cantoni.

Applicazione del concordato su piano cantonale

1. Generalità

Il decreto legislativo di adesione al concordato intercantonale sulla coordinazione scolastica dovrebbe essere articolato in tre capitoli.

La dichiarazione di adesione al concordato (art. 1) non solleva problemi particolari.

Le prescrizioni materiali (art. 2, 3 e 4) richiedono invece spiegazioni circostanziate, in quanto il concordato consente ai cantoni una certa libertà d'azione.

Le disposizioni transitorie e finali non creano per il nostro Cantone grossi problemi.

2. Prescrizioni materiali

a) Età d'ammissione alla scuola obbligatoria

Testo del concordato:

«L'età d'ammissione alla scuola obbligatoria è fissata a sei anni compiuti entro il 30 giugno. E' concesso anticipare e posticipare di quattro mesi questa data nella legislazione cantonale». La clausola concordataria concede una variazione di otto mesi rispetto all'età media verso cui tutti i cantoni dovrebbero tendere.

Attualmente la nostra legge della scuola prescrive che «devono essere iscritti alla scuola elementare tutti i fan-

ciulli d'ambo i sessi che, all'apertura della medesima, hanno compiuto il loro sesto anno di età o lo compiono entro il 31 dicembre» (articolo 40, capoverso 2).

Il rispetto assoluto del concordato ci impegnerebbe a prendere in considerazione la data del 30 giugno.

In via preliminare la Sezione pedagogica propone che il Ticino si avvalga del diritto di posticipare di quattro mesi la data limite per l'ammissione.

In tal caso il capoverso citato andrebbe così modificato: «Devono essere iscritti alla scuola elementare tutti i fanciulli d'ambo i sessi che, all'apertura della medesima, hanno compiuto il loro sesto anno di età o lo compiono entro il 31 ottobre». Potrebbe rimanere inalterato il terzo capoverso che recita: «Su istanza della famiglia o del maestro, udito il parere del medico, l'ispettore può rimandare all'anno scolastico successivo l'iscrizione dei fanciulli meritevoli di speciale riguardo per il loro stato psichico e fisico».

b) Durata dell'obbligatorietà scolastica

Testo del concordato:

«La durata dell'obbligatorietà scolastica dev'essere, per ragazzi e ragazze, di almeno nove anni con un minimo di 38 settimane all'anno».

L'applicazione della prima parte di questa norma concordataria non esige alcuna riforma nel nostro Cantone. Infatti la legge del 29 maggio 1958, tuttora in vigore, stabilisce all'articolo 40 che «La frequenza della scuola è obbligatoria per tutti i fanciulli domiciliati nel Cantone, dai 6 ai 15 anni di età». Questa disposizione è stata presa tenendo conto dell'età legale fissata dalla legislazione federale per l'inizio dell'attività professionale.

Essa si basa su norme psicologiche e pedagogiche il cui valore è indiscusso. L'articolo 40, agli ultimi due capoversi, recita: «Gli allievi sono tenuti a frequentare le scuole obbligatorie durante l'intero anno scolastico, anche se compiono il quindicesimo anno prima della sua fine. Il proscioglimento anticipato può essere concesso, per seri motivi, dal dipartimento, dopo il compimento del quindicesimo anno di età». Quest'ultima clausola sarebbe da abrogare poiché una sua applicazione potrebbe risultare in contrasto con il concordato.

Le 38 settimane di scuola annuali comportano invece un prolungamento dell'anno scolastico in quanto l'articolo 10 della vigente legge recita: «La durata dell'anno scolastico, per tutti gli ordini di scuole, è di nove mesi; gli esami avranno luogo prima dell'inizio e dopo la fine dell'anno scolastico». L'articolo 11 precisa che «Le vacanze, l'inizio e

la fine dell'anno scolastico sono fissati dal dipartimento nel calendario scolastico e in particolari disposizioni».

Il nostro calendario, in base al citato articolo, prevede da un decennio una durata effettiva dell'attività scolastica di 34-35 settimane.

Con l'adesione al concordato, l'apertura delle scuole, che finora avveniva a metà settembre, dovrà essere anticipata e la chiusura dell'anno scolastico posticipata. Gli esami di licenza avrebbero però luogo prima della chiusura e non dopo la fine dell'anno scolastico.

Il nuovo calendario, stabilito in base alle 38 settimane di scuola, potrebbe essere il seguente:

- 1° settembre: apertura delle scuole
- primi di novembre: 3-4 giorni di vacanza, che aggiunti alle festività di Tutti i Santi costituirebbero una settimana
- Natale: due settimane di vacanza
- Carnevale: una settimana di vacanza
- Pasqua: una settimana di vacanza (quella precedente la festività)
- attorno al 25 giugno: chiusura dell'anno scolastico
- agosto (seconda, terza e quarta settimana): corsi di recupero facoltativi per gli allievi delle scuole medie e medie superiori.

Il prolungamento dell'anno scolastico a 38 settimane

- comporta la riduzione delle vacanze estive con qualche cambiamento nelle abitudini delle famiglie (cade in parte la possibilità di profittare della cosiddetta stagione bassa);
- consente una più razionale distribuzione dei tempi di lavoro con l'introduzione di una pausa autunnale;
- offre maggior tempo agli allievi e agli insegnanti per lo svolgimento delle attività scolastiche. E' risaputo che il sovraccarico dei programmi obbliga i docenti a un ritmo di lavoro cui un discreto numero di allievi non può adattarsi. E' questa una delle cause dei ritardi scolastici.

La maggior durata dell'anno scolastico permetterà d'incrementare i lavori di gruppo, le esercitazioni individuali, le visite ed escursioni, la pratica delle attività sportive, l'organizzazione di settimane dedicate allo studio interdisciplinare di un tema particolare ecc.

Per quanto concerne i ginnasi e le scuole medie superiori osserviamo poi che il cambiamento è più apparente che reale. Infatti le settimane di scuola aggiunte verrebbero a cadere nei periodi già occupati dagli esami di riparazione in settembre, di promozione e di licenza in giugno. Nell'anno scolastico 1970-71, per esempio, docenti e allievi sono tornati a scuola il 1° settem-

(continua a pagina 19)

Il concordato

(continuazione)

bre, per la sessione autunnale, e hanno terminato gli esami di licenza alla fine di giugno. La proposta contenuta nello schema riassuntivo della Sezione pedagogica indica dunque addirittura un anticipo nella chiusura, prevista attorno al 25 giugno. Se infatti la riforma del calendario venisse attuata, essa comporterebbe lo svolgimento degli esami finali prima della conclusione dei corsi e non dopo.

A questo proposito si deve anche osservare che, pur prescindendo dal concordato, si possono avere dubbi fondati sulla durata attuale delle vacanze estive da noi, che non pochi uomini di sicura competenza scolastica giudicano eccessiva. Le ragioni climatiche sono certo valide, ma non vanno sopravvalutate. Del resto, prima della legge del 1958, la scuola di dieci mesi esisteva nei centri principali, senza causare inconvenienti né alla salute degli allievi né al lavoro dei docenti, e ciò in uguali condizioni climatiche.

L'adozione del nuovo calendario dovrebbe inoltre essere legata a un rie-

same delle condizioni di lavoro dei docenti, in particolare per ciò che concerne l'orario settimanale e la necessità d'un aggiornamento permanente.

c) Durata normale del periodo d'istruzione dall'inizio dell'obbligatorietà scolastica fino all'esame di maturità

Testo del concordato:

«La durata normale del periodo d'istruzione dall'inizio dell'obbligatorietà scolastica fino all'esame di maturità deve essere di almeno dodici, al massimo tredici anni».

La durata normale del periodo d'istruzione precedente l'esame di maturità è attualmente di tredici anni, ripartiti come segue: cinque anni di scuola elementare, cinque di ginnasio, tre di liceo. L'allievo che è regolarmente ammesso alla scuola nel settembre di un determinato anno ottiene il certificato di maturità tredici anni dopo, in giugno.

Siccome l'anno universitario comincia in ottobre, nessun problema si pone per la normale continuazione degli studi.

d) Inizio dell'anno scolastico

Testo del concordato:

«L'inizio dell'anno scolastico dev'esse-

re previsto tra la metà d'agosto e la metà d'ottobre».

L'inizio dell'anno scolastico nel nostro cantone è già conforme alle prescrizioni del concordato. Di conseguenza il Dipartimento continuerà a fissare l'apertura delle scuole in settembre e la chiusura in giugno.

Va comunque sottolineato il fatto che la maggioranza della popolazione scolastica svizzera conosceva finora l'inizio della scuola in primavera e che i Cantoni interessati hanno ciò nonostante adottato un calendario diverso, pur sapendo d'incontrare una forte opposizione nelle famiglie e tra i docenti più legati alla tradizione. Ciò è avvenuto in vero spirito confederale, anche per tener conto delle particolari esigenze climatiche del Ticino.

Un accordo tra più contraenti necessita d'altronde sempre di una conciliazione tra esigenze opposte, per cui ognuno è tenuto a sacrificare qualcosa delle proprie tradizioni e delle proprie aspirazioni. Il Ticino è comunque uno dei Cantoni meno toccati dagli obblighi dell'articolo 2 del concordato, uno di quelli cioè in cui meno numerose sono le modifiche da introdurre.



Casa materna comunale Gnosca

Tecnodomus sa

6904 Lugano - Cornaredo
Telefono 091-517421

Vantaggio prefabbricato
+ Sicurezza tradizionale

= Semiprefabbricato
Tecnodomus-Guildway

Abbiamo realizzato:
il nuovo centro scolastico
di Cureglia;
è in costruzione la
scuola materna di Pollegio

26 anni di esperienza
Oltre 35000 costruzioni
realizzate.
Risparmio dal 30 al 40%
sui costi